

CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Via G.Milli,13 – Tel. (0861) 248847-8 - Fax(0861)247054 - 64100 TERAMO
teramo@cassedili.abruzzo.it

Teramo, 28/10/2025

Oggetto: Accordo nazionale Prevedi 4 luglio 2025 e suo Addendum del 15 luglio 2025: Contributo Contrattuale per i rapporti di lavoro con decorrenza primo ottobre 2025. Circolari congiunte Cnce - Prevedi 32/2025 del 9 settembre e 38/2025 del 10 ottobre. Comunicazione n.896 del 22 ottobre 2025 recante trattamento fiscale e contributivo degli importi di cui al punto 3 dell'Accordo del 4 luglio 2025.

A tutte le
IMPRESE ISCRITTE e
Studi di Consulenza
LORO SEDI

Gentili Imprese,

Vi comunichiamo le nuove disposizioni, concordate dalle Parti Sociali Nazionali, relative al versamento del Contributo Contrattuale al Fondo Prevedi per i **rapporti di lavoro con decorrenza dal 1° ottobre 2025.**

1. Nuove Regole per i Lavoratori Neo-Assunti (dal 1° Ottobre 2025).

Il versamento del Contributo Contrattuale avverrà secondo le seguenti modalità:

Tipologia di Lavoratore	Contribuzione Aggiuntiva Precedente/Attiva	Decorrenza del Versamento (Contributo Contrattuale)
Lavoratori Senza Contribuzione Aggiuntiva Attiva	NO	Versamento al Fondo tramite denuncia MUT al quarto mese successivo all'assunzione, comprensivo del contributo relativo alle prime tre mensilità (arretrati).
Lavoratori Con Contribuzione Aggiuntiva Attiva	Sì	Versamento con le scadenze mensili ordinarie , già dal primo mese di assunzione (la contribuzione aggiuntiva, infatti, dà sempre diritto al Contributo Contrattuale).

2. Rapporti di Lavoro di Breve Durata (pari o inferiore a tre mesi)

Per i nuovi rapporti di lavoro con decorrenza ottobre 2025 e **di durata pari o inferiore a tre mesi**, che non prevedano l'attivazione di forme di contribuzione aggiuntiva a Prevedi (lavoratori che **non hanno in precedenza attivato forme di contribuzione al Fondo Prevedi aggiuntive rispetto a quella contrattuale e che non le attivino nel corso del rapporto:**

- **Non** è dovuto il versamento del Contributo Contrattuale a Prevedi

- Il Datore di Lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore un importo sostitutivo (calcolato secondo le indicazioni del **punto 3 dell'Accordo 04/07/2025**).
 - Impiegati: Erogazione direttamente al lavoratore con le competenze di fine rapporto.
 - Operai: Versamento alla Cassa Edile, che provvederà all'erogazione all'interessato in concomitanza con il pagamento della Gratifica Natalizia e Ferie (GNF).

3. Trattamento Fiscale e Contributivo

Relativamente al trattamento fiscale e contributivo degli importi di cui al punto 3 dell'Accordo del 4 luglio 2025 (importi sostitutivi per brevi durate), si rimanda alla Comunicazione CNCE n.896 del 22 ottobre 2025, che si allega per una attenta consultazione.

4. Misure e Modalità di Calcolo

Si sottolinea che l'Accordo Nazionale 4 luglio 2025 **non ha modificato** le **misure** e le **modalità di calcolo** del Contributo Contrattuale o delle Contribuzioni Volontarie Aggiuntive.

- **Contributo Contrattuale:** Deve essere conteggiato applicando le regole e le misure già in vigore (rif. Circolari CNCE n. 559/2015, n. 678/2019 e n. 706/2020).
- **Contribuzioni Volontarie Aggiuntive:** Nessuna variazione nelle misure, modalità di calcolo e di versamento.

5. Aggiornamenti Denuncia MUT (da Ottobre 2025)

Per permettere la corretta applicazione delle nuove disposizioni, la denuncia MUT di **ottobre 2025** (compilabile dai primi di novembre) riporterà aggiornamenti e nuovi campi:

- **Consultazione automatica:** Fondo Prevedi ha implementato la consultazione automatica dello stato di iscrizione dei lavoratori
- **Sezione LAVORATORE / PREVIDENZA:** Aggiunta la casella "**importo Art.3 Accordo 04/07/25**".

Importo.Art.3 Accordo 04/07/25

0

- **Compilazione:** Solo per gli Operai e per la fattispecie di rapporto di lavoro **pari o inferiore a tre mesi**
- **Riepilogo: Aggiunta la casella "Tot. Importo Accordo Luglio 2025" (calcolata in automatico).**

Tot. Importo Accordo Luglio 2025

Il campo è compilabile solo per gli Operai e per la fattispecie in cui la durata del rapporto di lavoro sia inferiore o uguale a tre mesi.

Il Totale di Riepilogo è dato dalla sommatoria dell'Importo "Art.3 Accordo 04/07/25" dei singoli lavoratori e viene poi aggiunto nel Totale da Versare in Denuncia.

5.1 Modalità di Compilazione per il Recupero degli Arretrati

- **A gennaio 2026** le Imprese dovranno versare il Contributo Contrattuale comprese le prime tre mensilità non versate (RECUPERI).
- Gli importi arretrati vanno indicati **distintamente** per mese di riferimento, ad esempio:
 - **202510**
 - **202511**

○ **202512**

Gli importi poi vengono totalizzati nella parte superiore della videata

Da Anno progressivo	Da Mese progressivo	Ad Anno progressivo	A Mese progressivo	Contrib. Contratt. P...	Ore Lav. Meseprac.
2025	10	2025	10	10,64	
Ctb.Contrat.Mese p...					
Anno recupero 1	Mese competenza 1	Contrib. Ditta			
2025	10				
Contrib. Lavoratore	Contrib. Volontario	Quota TFR			
Anno recupero 2	Mese competenza 2	Contrib. Ditta			
2025	10				
Contrib. Lavoratore	Contrib. Volontario	Quota TFR			
Anno recupero 3	Mese competenza 3	Contrib. Ditta			
2025	10				
Contrib. Lavoratore	Contrib. Volontario	Quota TFR			

Il personale della Cassa Edile è a completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento.

Per informazioni: Signora Elena Ranocchiaro, Signora Valeria Nicolai.

Cordiali saluti.

Il Direttore
(Dott. Giancarlo Scipioni)

Allegati disponibili sul sito www.cassaedileteramo.it

Accordo nazionale Prevedi 4 luglio 2025 e suo Addendum del 15 luglio 2025

Lettera Circolare 32/ 2025 della CNCE e Prevedi del 9 settembre 2025

Lettera Circolare 38/2025 della CNCE e Prevedi del 10 ottobre 2025

Comunicazione CNCE n.896 del 22 ottobre 2025